

REGOLAMENTO (UE) 2015/1088 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2015****che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le norme di attuazione relative al mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione di imprese e personale che partecipano a tali attività.
- (2) È necessario semplificare dette norme di attuazione per adeguarle ai rischi associati alle diverse categorie di aeromobili e tipi di operazioni nonché, in particolare, ai minori rischi associati agli aeromobili dell'aviazione generale, in modo da snellire le procedure di manutenzione e contribuire così a una maggiore flessibilità e alla riduzione dei costi per i proprietari degli aeromobili interessati.
- (3) Inoltre, poiché alcuni certificati di cui alle appendici degli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione⁽³⁾ fanno riferimento a detto regolamento, che è stato rifiuto dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, è necessario aggiornare detti riferimenti.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.
- (5) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k bis):

«k bis) per "aeromobile ELA2" si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

- i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
- ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
- iii) un aerostato;
- iv) un dirigibile ad aria calda;

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).

- v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
- peso statico non superiore al 3 %,
 - spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
 - progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
 - comandi non servoassistiti;
- vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero.»
- 2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»
- 3) L'articolo 8 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, lettera b), la data «28 settembre 2015» è sostituita dalla data «28 settembre 2016»;
- b) al paragrafo 4 la dicitura «regolamento (CE) n. 2042/2003» è sostituita dalla dicitura «regolamento (UE) n. 1149/2011»;
- c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
- «6. In deroga al paragrafo 1:
- a) Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015;
- b) I certificati rilasciati prima del 1° gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.»
- 4) L'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
- 5) L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
- 6) L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1) L'indice è modificato come segue:

i) il punto M.A.607 è sostituito dal seguente:

«M.A.607 **Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità**»,

ii) il punto M.A. 614 è sostituito dal seguente:

«M.A.614 **Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità**».

2) Il punto M.A.201 è modificato come segue:

i) alla lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4. La manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità al programma di manutenzione, come specificato al punto M.A.302.»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),

i) il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia, approvata in conformità alla sezione A, capo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni. Si utilizza in tal caso il contratto di cui all'appendice I;

ii) il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conforme all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato per lo sviluppo del programma di manutenzione e per gestirne l'approvazione, in conformità al punto M.A.302, con:

— un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure

— in caso di aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145 o del capo F della sezione M.A.

In tal caso, il contratto limitato trasferisce all'impresa con cui è stato stipulato la responsabilità dell'elaborazione e, salvo nel caso in cui il proprietario rilasci una dichiarazione in conformità al punto M.A.302, lettera h), dell'approvazione del programma di manutenzione.»

3) Al punto M.A.301, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. tutti gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302.».

4) Il punto M.A.302 è modificato come segue:

i) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso in cui il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile sia affidato a un'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità del tipo descritto alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure nel caso in cui esista un contratto limitato fra il proprietario e detta impresa in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.»;

ii) sono inserite le seguenti lettere h) e i):

«h) In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, la conformità alle lettere b), c), d), e) e g) può essere sostituita dalla conformità a tutte le seguenti condizioni:

1. Il programma di manutenzione dell'aeromobile identifica chiaramente il proprietario e lo specifico aeromobile a cui si riferisce, compresi il motore e l'elica eventualmente installati.

2. Il programma di manutenzione dell'aeromobile:

- è conforme al “programma minimo di ispezione” di cui al punto i) corrispondente all'aeromobile in questione, oppure
- è conforme alle lettere d) ed e).

Il programma di manutenzione non è meno restrittivo del “programma minimo di manutenzione”.

3. Il programma di manutenzione dell'aeromobile comprende tutti i requisiti obbligatori di mantenimento dell'aeronavigabilità, quali ripetute prescrizioni di aeronavigabilità, la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità (ALS) delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità (ICA) o specifici requisiti di aeronavigabilità di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (TCDS).

Inoltre, il programma di manutenzione dell'aeromobile individua tutti gli ulteriori compiti di manutenzione da realizzare in funzione del tipo di aeromobile, della configurazione dell'aeromobile e del tipo e della specificità dell'operazione. Si prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

- gli equipaggiamenti specifici installati e le modifiche apportate all'aeromobile,
 - le riparazioni effettuate sull'aeromobile,
 - i componenti a vita limitata e quelli di importanza critica sotto il profilo della sicurezza,
 - le raccomandazioni di manutenzione quali gli intervalli di tempo tra revisioni (TBO), le raccomandazioni veicolate da bollettini del servizio tecnico, lettere di servizio e altre informazioni di servizio non obbligatorie,
 - i pertinenti orientamenti/requisiti operativi connessi all'ispezione periodica di determinati equipaggiamenti,
 - le approvazioni operative speciali,
 - l'impiego dell'aeromobile e l'ambiente operativo,
 - la manutenzione svolta dal pilota-proprietario (se del caso).
4. Qualora il programma di manutenzione non sia approvato dall'autorità competente (direttamente o dall'impresa di cui alla sezione M.A., capo G, mediante un procedimento di approvazione indiretto), il programma di manutenzione dell'aeromobile contiene una dichiarazione firmata del proprietario in cui questi conferma trattarsi del programma di manutenzione dell'aeromobile per la specifica registrazione dell'aeromobile corrispondente e dichiara di essere pienamente responsabile per i contenuti del programma stesso e, in particolare, per tutte le eventuali deviazioni introdotte rispetto alle raccomandazioni del titolare dell'approvazione di progetto.
5. Il programma di manutenzione dell'aeromobile è riesaminato con periodicità non inferiore a un anno. Detto riesame del programma di manutenzione è effettuato:

- dall'addetto alla revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile in conformità al punto M.A.710, lettera g bis), oppure
- dall'impresa di cui alla sezione M.A., capo G, incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, qualora il riesame del programma di manutenzione dell'aeromobile non avvenga in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità.

Se il riesame evidenzia discrepanze sull'aeromobile collegate a lacune del programma di manutenzione, l'addetto al riesame ne informa l'autorità competente dello Stato membro di registrazione e il proprietario modifica il programma di manutenzione conformemente agli accordi presi con detta autorità competente.

i) In caso di aeromobili ELA1 diversi dai dirigibili, non utilizzati in operazioni commerciali, il “programma di ispezione minimo” di cui alla lettera h) soddisfa le seguenti condizioni:

1. Esso comprende i seguenti intervalli di ispezione:

- per i velivoli ELA1 e i motoalianti (TMG) ELA1, il più breve fra un intervallo annuale e uno di 100 ore. A tale intervallo si può applicare una tolleranza di un mese o di 10 ore, purché l'intervallo successivo sia calcolato dalla data o dal numero di ore inizialmente programmati,

- per gli alianti ELA1, gli alianti a motore ELA1 diversi dai TMG e gli aerostati ELA1, un intervallo annuale. A tale intervallo si può applicare una tolleranza di un mese, purché l'intervallo successivo sia calcolato dalla data inizialmente programmata.

2. Esso comprende quanto segue:

- azioni di manutenzione in conformità ai requisiti del titolare dell'approvazione di progetto,
- ispezione delle marcature,
- esame delle rilevazioni di peso e delle pesature in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 (*), punto NCO.POL.105,
- prova di funzionamento per il transponder (se presente),
- prova di funzionamento per il sistema statico Pitot,
- in caso di velivoli ELA1:
 - test di funzionamento di potenza e giri/minuto, magneti, pressione del carburante e dell'olio, temperature del motore,
 - per i motori dotati di controllo automatico, la procedura pubblicata per l'avviamento,
 - per i motori con carter secco, i motori con turbocompressore e i motori raffreddati a liquido, una prova di funzionamento per rilevare eventuali problemi di circolazione dei fluidi;
- ispezione dello stato e del fissaggio degli elementi strutturali, dei sistemi e dei componenti relativi ai seguenti ambiti:
 - per i velivoli ELA1:
 - cellula
 - cabina e abitacolo
 - carrello di atterraggio
 - ala e sezione centrale
 - comandi di volo
 - impennaggio
 - avionica e circuiti elettrici
 - gruppo motopropulsore
 - frizioni e scatole di trasmissione
 - elica
 - sistemi vari quale il sistema di salvataggio balistico;
 - per gli alianti ELA1 e gli alianti a motore ELA1:
 - cellula
 - cabina e abitacolo
 - carrello di atterraggio
 - ala e sezione centrale
 - impennaggio
 - avionica e circuiti elettrici
 - gruppo motopropulsore (se presente)
 - sistemi vari quali zavorra amovibile, parafreno e comandi e zavorra d'acqua;

- per le mongolfiere ELA1:
 - busta
 - bruciatore
 - canestro
 - serbatoi del combustibile
 - equipaggiamento e strumenti;
- per gli aerostati ELA1:
 - busta
 - canestro
 - equipaggiamento e strumenti.

Fintanto che il presente regolamento non specifichi un "programma minimo di ispezione" per i dirigibili, il loro programma di manutenzione deve essere conforme alle lettere d) ed e).

(*) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»

5) Al punto M.A.604, lettera a), i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

- «5. un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e del personale responsabile dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione, con il rispettivo oggetto dell'approvazione; e
- 6. un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti; e».

6) Il punto M.A.606 è modificato come segue:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione, di revisione dell'aeronavigabilità e di sviluppo dei programmi di manutenzione.»;

ii) sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

«i) Se l'impresa svolge revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.901, lettera l), essa impiega personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità qualificato e autorizzato in conformità al punto M.A.901, lettera l), punto 1.

j) Se l'impresa partecipa allo sviluppo e all'approvazione di programmi di manutenzione per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), essa impiega personale qualificato dimostrabilmente dotato di conoscenze ed esperienza pertinenti.»

7) Il punto M.A.607 è modificato come segue:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.607 **Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità**»;

ii) alla lettera b), la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Tutti i casi sopra descritti devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare»;

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale autorizzato a certificare e addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte del manuale dell'impresa in conformità al punto M.A.604, lettera a), punto 5.»

8) Il punto M.A.614 è modificato come segue:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.614 **Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità**»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'impresa di manutenzione approvata deve documentare in modo circostanziato gli interventi svolti. Deve conservare i registri richiesti per la documentazione della conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, e per il rilascio di eventuali certificati di revisione dell'aeronavigabilità e raccomandazioni connesse.»

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) L'impresa di manutenzione approvata conserva una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Essa conserva inoltre una copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni a decorrere dalla data del rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.

1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall'autorità competente.»

9) Al punto M.A.615 si aggiungono le seguenti lettere e) e f):

«e) se specificamente autorizzata a farlo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali,

1. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare i rispettivi certificati di revisione dell'aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto M.A.901, lettera l), e

2. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare le raccomandazioni corrispondenti alle condizioni di cui ai punti M.A.901, lettera l) e M.A.904, lettera a), punto 2, e lettera b);

f) sviluppare il programma di manutenzione e provvedere alla sua approvazione in conformità al punto M.A.302 per aeromobili ELA2 non adibiti ad operazioni commerciali, alle condizioni di cui al punto M.A.201, lettera e), punto ii), limitatamente alle abilitazioni per aeromobile iscritte sul certificato di omologazione.

L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, gli equipaggiamenti, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.»

10) Al punto M.A.617, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.»

11) Al punto M.A.707, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità nominato dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata può essere autorizzato dalla medesima impresa solo in presenza dell'accettazione formale da parte dell'autorità competente, dopo l'effettuazione soddisfacente di una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente.»

12) Il punto M.A.710 è modificato come segue:

i) dopo la lettera g) è inserita la lettera g bis) seguente:

«g bis) Per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali per i quali il programma di manutenzione dell'aeromobile sia stato stabilito in conformità al punto M.A.302, lettera h), detto programma è riesaminato in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità. Tale riesame è svolto dalla persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità.»

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) Nel caso in cui il risultato della revisione dell'aeronavigabilità sia inconcludente o dal riesame di cui al punto M.A.710, lettera g bis), risultino sull'aeromobile discrepanze collegate a lacune nel contenuto del programma di manutenzione, l'impresa provvede ad informare l'autorità competente non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'impresa individua la condizione dell'aeromobile a cui la revisione si riferisce. Il certificato della revisione dell'aeronavigabilità non è rilasciato prima della risoluzione di tutti i rilievi.»

13) Il punto M.A.901 è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è rilasciato secondo quanto stabilito nell'appendice III (modulo 15a, 15b o 15c dell'AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno;»

ii) è aggiunta la seguente lettera l):

«l) In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, l'impresa di manutenzione rispondente alla parte 145 o al capo F della sezione M.A. che svolge l'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione può, se autorizzata a tal fine, svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e rilasciare il corrispondente certificato, alle seguenti condizioni:

1. L'impresa nomina il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) è in possesso di un'autorizzazione a certificare per l'aeromobile corrispondente;

b) ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;

c) è indipendente dal processo di gestione del mantenimento della navigabilità per l'aeromobile interessato o essere complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento della navigabilità per l'aeromobile completo interessato;

d) ha preso conoscenza delle parti del presente allegato (parte M) attinenti alla gestione del mantenimento della navigabilità;

e) può dimostrare di conoscere le procedure dell'impresa di manutenzione attinenti alla revisione dell'aeronavigabilità e al rilascio del relativo certificato;

f) è stato formalmente accettato dall'autorità competente dopo aver svolto una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente;

g) ha svolto almeno una revisione dell'aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.

2. La revisione dell'aeronavigabilità è svolta in concomitanza con l'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione e dalla stessa persona che determina l'esito di detta ispezione annuale. È ammesso applicare la deroga di anticipazione di cui al punto M.A.710, lettera d).

3. La revisione dell'aeronavigabilità comprende una revisione integralmente documentata ai sensi del punto M.A.710, lettera a).

4. La revisione dell'aeronavigabilità comprende un controllo fisico dell'aeromobile a norma del punto M.A.710, lettere b) e c).
 5. La persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità rilascia un certificato di revisione dell'aeronavigabilità AESA modulo 15c, a nome dell'impresa di manutenzione, dopo aver verificato che:
 - a) la revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata integralmente e ha avuto esito soddisfacente; e
 - b) il programma di manutenzione è stato riesaminato a norma del punto M.A.710, lettera g bis); e
 - c) non sono riscontrate non conformità tali da compromettere la sicurezza di volo.
 6. Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato l'aeromobile, entro 10 giorni dalla data di rilascio.
 7. L'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato l'aeromobile viene informata entro 72 ore qualora l'impresa abbia stabilito l'inconcludenza della revisione dell'aeronavigabilità o se dal riesame di cui al punto M.A.901, lettera l), punto 5, lettera b), siano risultate sull'aeromobile discrepanze collegate a lacune nel contenuto del programma di manutenzione.
 8. Il manuale o la presentazione dell'impresa di manutenzione descrive tutti i seguenti elementi:
 - a) la procedura di effettuazione delle revisioni dell'aeronavigabilità e di rilascio del corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità;
 - b) i nominativi del personale autorizzato a certificare addetto alle revisioni dell'aeronavigabilità e al rilascio del certificato corrispondente;
 - c) le procedure di riesame del programma di manutenzione.»
- 14) Al punto M.A.904, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Una volta accertata la conformità dell'aeromobile ai requisiti pertinenti, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità o l'impresa di manutenzione, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.»
- 15) Il punto M.B.301 è sostituito dal seguente:
- «M.B.301 **Programma di manutenzione**
- a) Salvo nei casi in cui il proprietario abbia rilasciato una dichiarazione per il programma di manutenzione in conformità al punto M.A.302, lettera h), l'autorità competente verifica che il programma di manutenzione sia conforme al punto M.A.302.
 - b) Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato al punto M.A.302, lettere c) e h), il programma di manutenzione ed i suoi emendamenti devono essere direttamente approvati dall'autorità competente.
 - c) Nel caso di approvazione indiretta, la procedura del programma di manutenzione deve essere approvata dall'autorità competente mediante la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
 - d) Allo scopo di approvare un programma di manutenzione, secondo quanto stabilito alla lettera b) del presente punto, l'autorità competente deve avere accesso ai dati necessari specificati al punto M.A.302, lettere d), e), f) e h).»
- 16) Nell'appendice II, il punto 5 è modificato come segue:
- i) il punto x) del riquadro 12 «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«x) Per le imprese di manutenzione approvate in conformità al capo F dell'allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

“Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti nel presente riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014.”;

ii) il riquadro 14a è sostituito dal seguente:

«Contrassegnare la(e) casella(e) appropriata(e), indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella 'altra norma specificata nel riquadro 12', le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, occorre contrassegnare la casella "altra norma specificata nel riquadro 12" e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato "se non diversamente specificato nel presente riquadro" si riferisce alle seguenti situazioni:

- a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;
- b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato I (parte M);
- c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nell'allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 precisa la norma nazionale specifica.

Per tutti gli interventi di manutenzione effettuati da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, la dichiarazione del certificato "se non diversamente specificato nel riquadro 12" si riferisce ai casi seguenti:

- a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;
- b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato II (parte 145);
- c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nell'allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 precisa la norma nazionale specifica.»

17) L'appendice III è modificata come segue:

- i) i moduli 15b AESA e 15a AESA sono sostituiti dai seguenti:

«[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

Riferimento ARC (CRA):

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, attualmente in vigore, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di seguito indicata, approvata ai sensi della sezione A, capo G, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA APPROVATA]

Riferimento dell'approvazione: [CODICE DELLO STATO MEMBRO].MG.[NNNN]

certifica che ha effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto M.A.710 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:

Costruttore dell'aeromobile:

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile:

Numero di serie dell'aeromobile:

e dichiara che l'aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):

Firma: Autorizzazione n.:

1° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):

Firma: Autorizzazione n.:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

2° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):

Firma: Autorizzazione n.:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

Modulo 15b AESA versione 4

(*) Biffare nel caso di paesi terzi.

(**) Eccetto per aerostati e dirigibili.

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

Riferimento ARC (CRA):

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l'aeromobile seguente:

Costruttore dell'aeromobile:

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile:

Numero di serie dell'aeromobile:

è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):

Firma: Autorizzazione n.:

1° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):

Firma: Autorizzazione n.:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

2° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):

Firma: Autorizzazione n.:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

Modulo AESA 15a versione 4

(*) Biffare nel caso di paesi terzi.

(**) Eccetto per aerostati e dirigibili.»

ii) è aggiunto il seguente modulo 15c AESA:

| |
|---|
| <p>«[STATO MEMBRO]</p> <p>Stato membro dell'Unione europea (*)</p> <p>CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (**)</p> <p>Riferimento ARC (CRA):</p> <p>In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la seguente impresa di manutenzione, approvata a norma della (spuntare l'alternativa corretta):</p> <p><input type="checkbox"/> Sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione</p> <p>[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA APPROVATA]</p> <p>Riferimento dell'approvazione: [CODICE DELLO STATO MEMBRO]. [MF o 145].[NNNN].</p> <p>certifica che ha effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto M.A.901, lettera l), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:</p> <p>Costruttore dell'aeromobile:</p> <p>Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:</p> <p>Registrazione dell'aeromobile:</p> <p>Numero di serie dell'aeromobile:</p> <p>e dichiara che l'aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.</p> <p>Data di rilascio: Data di scadenza:</p> <p>Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (***):</p> <p>Firma: Autorizzazione n.:</p> |
|---|

Modulo 15c AESA versione 1

(*) Biffare nel caso di paesi terzi.

(**) Si applica esclusivamente agli aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali.

(***) Eccetto per aerostati e dirigibili.»

18) All'appendice IV, la tabella del punto 13 è modificata come segue:

i) le caselle corrispondenti alla classe dell'«aeromobile» sono sostituite dalle seguenti:

| «CLASSE | ABILITAZIONE | LIMITAZIONI | BASE | LINEA |
|------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------|
| AEROMOBILI | A1 Aeroplani oltre 5 700 kg | [Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate in conformità all'allegato II (parte 145)] [Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> Airbus serie A320 | [SÌ/NO] (*) | [SÌ/NO] (*) |
| | A2 Aeroplani di 5 700 kg e inferiori | [Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> DHC-6 serie Twin Otter Indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali) | [SÌ/NO] (*) | [SÌ/NO] (*) |
| | A3 Elicotteri | [Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'elicottero e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> Robinson R44 | [SÌ/NO] (*) | [SÌ/NO] (*) |
| | A4 Aeromobile diverso da A1, A2 e A3 | [Indicare la categoria dell'aeromobile (aliante, aerostato, dirigibile ecc.), il fabbricante, gruppo, serie o tipologia e/o le attività di manutenzione.] Indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali) | [SÌ/NO] (*) | [SÌ/NO] (*)» |

ii) sotto la tabella, è aggiunta la seguente nota:

«(*) Biffare la dicitura non pertinente.»

19) L'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capo F

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.[XXXX]

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono, nonché, quando previsto, a rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui al punto M.A.901, lettera l), dell'allegato I (parte M) del medesimo regolamento per gli aeromobili di cui al programma di approvazione allegato.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata alle formazioni ed esami specificati nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di formazione alla manutenzione approvata di cui alla sezione A del capo F dell'allegato I (parte M); e
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata; nonché
3. La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino alla rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 3

(*) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).MF.XXXX

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

| CLASSE | ABILITAZIONE | LIMITAZIONI |
|--|--------------|-------------|
| AEROMOBILE (**) | (***) | (****) |
| | (***) | (****) |
| MOTORI (**) | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |
| COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU (**) | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |
| SERVIZI SPECIALIZZATI (**) | (***) | (***) |
| | (***) | (***) |

La presente approvazione è limitata a prodotti, parti e pertinenze e alle attività specificate nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata.

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.

(***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.

(****) Completare con le limitazioni del caso e indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l'impresa svolga la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza dell'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione)»

20) Nell'appendice VIII, la lettera b) è modificata come segue:

i) è aggiunto il seguente punto 9:

«9. fanno parte del controllo annuale o di ogni 100 ore di cui al Programma di ispezione minimo descritto al punto M.A.302, lettera i).»;

ii) la terza frase è sostituita dalla seguente:

«I criteri da 1 a 9 non possono essere soprasseduti da istruzioni meno restrittive emesse in conformità al punto “M.A.302, lettera d), Programma di manutenzione”».

ALLEGATO II

L'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1) L'indice della parte 145 è modificato come segue:

i) è aggiunto il seguente punto 145.A.36:

«145.A.36 **Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità**»

ii) il punto 145.A.55 è sostituito dal seguente:

«145.A.55 **Registrazione dei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità**».

2) Il punto 145.A.30 è così modificato:

i) alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, di elaborazione di programmi di manutenzione, di revisione dell'aeronavigabilità, di gestione e/o di audit di qualità secondo una procedura e in conformità agli standard concordati con l'autorità competente.»

ii) alla lettera j), punto 5, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«tutti i casi descritti nel presente punto devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio di detta autorizzazione a certificare.»

iii) sono aggiunte le seguenti lettere k) e l):

«k) Se l'impresa svolge revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.901, lettera l), il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità da essa impiegato è qualificato e autorizzato in conformità al punto M.A.901, lettera l), punto 1.

l) Se l'impresa partecipa all'elaborazione e all'approvazione del programma di manutenzione per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), essa impiega personale qualificato che può dimostrare di possedere conoscenze ed esperienza pertinenti.»

3) È inserito il seguente punto 145.A.36:

«145.A.36 **Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità**

L'impresa registra tutti i dati riguardanti il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte della presentazione dell'impresa in conformità al punto 145.A.70, lettera a), punto 6.

L'impresa conserva questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del rapporto di appalto o di volontariato) del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali.»

4) Il punto 145.A.55 è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«145.A.55 **Registrazione dei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità**».

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'impresa registra in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa conserva perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto, e per il rilascio di certificati e raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità.»;

iii) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'impresa conserva una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Inoltre, l'impresa conserva copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati e raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.»;

iv) alla lettera c), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente allegato (parte 145) cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente del rispettivo aeromobile o del componente, oppure andranno archiviate come specificato dall'autorità competente.»

5) La lettera a) del punto 145.A.70 è modificata come segue:

i) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) un elenco del personale autorizzato a certificare, del personale di supporto e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e del personale responsabile dell'elaborazione e della gestione del programma di manutenzione, con il rispettivo oggetto dell'approvazione, e»;

ii) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12) le procedure e il sistema di qualità istituiti dall'impresa in conformità ai punti da 145.A.25 a 145.A.90 ed eventuali procedure ulteriori applicate a norma dell'allegato I (parte M)».

6) Al punto 145.A.75 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f) se specificamente autorizzata a farlo per aeromobili ELA1 non adibiti ad operazioni commerciali,

1. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare i rispettivi certificati di revisione dell'aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto M.A.901, lettera l); e

2. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare le raccomandazioni corrispondenti alle condizioni di cui ai punti M.A.901, lettera l) e M.A.904, lettera a), punto 2, e lettera b).

g) Sviluppare il programma di manutenzione e provvedere alla sua approvazione in conformità al punto M.A.302 per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, alle condizioni di cui al punto M.A.201, lettera e), punto ii), limitatamente alle abilitazioni per aeromobile iscritte sul certificato di omologazione.»

7) al punto 145.A.85, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.»

8) l'appendice III è sostituita dalla seguente:

«Appendice III

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].145.[XXXX]

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono, nonché, quando previsto, a rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui al punto M.A.901, lettera I), dell'allegato I (parte M) del medesimo regolamento per gli aeromobili elencati nel programma di approvazione allegato.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'allegato II (parte 145); e
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata; e
3. La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-145 AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).145.[XXXX]

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

| CLASSE | ABILITAZIONE | LIMITAZIONI | BASE | LINEA |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| AEROMOBILE (**) | (***) | (****) | [SI/NO] (**) | [SI/NO] (**) |
| | (***) | (****) | [SI/NO] (**) | [SI/NO] (**) |
| MOTORI (**) | (***) | (****) | [SI/NO] (**) | [SI/NO] (**) |
| | (***) | (****) | [SI/NO] (**) | [SI/NO] (**) |
| COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU (**) | (***) | (***) | | |
| | (***) | (***) | | |
| | (***) | (***) | | |
| | (***) | (***) | | |
| | (***) | (***) | | |
| | (***) | (***) | | |
| SERVIZI SPECIALIZZATI (**) | (***) | (***) | | |
| | (***) | (***) | | |

Il presente programma di approvazione è limitato a prodotti, parti e pertinenze e alle attività specificate nell'ambito della sezione sulla portata delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-145 AESA versione 3

- (*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
 (***) Biffare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
 (****) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.
 (*****) Completare con le limitazioni del caso e indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l'impresa svolga la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza dell'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione).»

ALLEGATO III

L'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1) L'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]
Stato membro dell'Unione europea (**)

**CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE E RELATIVI ESAMI**

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A dell'allegato IV (Parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, autorizzata ad impartire le formazioni e svolgere gli esami elencati nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riconoscimento a studenti utilizzando i riferimenti che precedono.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'allegato IV (parte 147); e
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata; nonché
3. La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 11 AESA versione 4

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare nel caso di paesi terzi o dell'AESA

**PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA CHE SVOLGE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE E RELATIVI ESAMI**

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX]

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

| CLASSE | CATEGORIA DELLA LICENZA | LIMITAZIONI | |
|--------------------|-------------------------|-------------|---|
| DI BASE (**) | B1 (**) | TB1.1 (**) | VELIVOLI A TURBINA (**) |
| | | TB1.2 (**) | VELIVOLI A PISTONI (**) |
| | | TB1.3 (**) | ELICOTTERI A TURBINA (**) |
| | | TB1.4 (**) | ELICOTTERI A PISTONI (**) |
| | B2 (**) | TB2 (**) | AVIONICA (**) |
| | B3 (**) | TB3 (**) | VELIVOLI A PISTONI NON PRESSURIZZATI CON MTOM NON SUPERIORE A 2 000 KG (**) |
| | A (**) | TA.1 (**) | VELIVOLI A TURBINA (**) |
| | | TA.2 (**) | VELIVOLI A PISTONI (**) |
| | | TA.3 (**) | ELICOTTERI A TURBINA (**) |
| | | TA.4 (**) | ELICOTTERI A PISTONI (**) |
| TIPO/ATTIVITÀ (**) | C (**) | T4 (**) | [SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***) |
| | B1 (**) | T1 (**) | [SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***) |
| | B2 (**) | T2 (**) | [SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***) |
| | A (**) | T3 (**) | [SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***) |

Il presente programma di approvazione della formazione è limitato alle formazioni ed esami specificati nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di formazione alla manutenzione approvata,

Riferimento al manuale dell'impresa di formazione sulla manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 11 AESA versione 4

(*) O AESA se quest'ultima è l'autorità competente.
 (***) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
 (***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.»

2) All'appendice III, i moduli 148 e 149 AESA sono sostituiti dai seguenti:

«Appendice III

Attestati di cui all'allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA

| |
|---|
| Pagina 1 di 1 |
| ATTESTATO |
| Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX].[YYYYY] |
| Il presente attestato è rilasciato a: |
| [NOME] |
| [DATA e LUOGO DI NASCITA] |
| Da: |
| [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA] |
| Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX] |
| impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e condurre esami nell'ambito del programma di approvazione e in conformità all'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
| Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha superato con successo il corso di formazione di base (**) o l'esame di base (**) indicati qui di seguito in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore. |
| [CORSO DI FORMAZIONE DI BASE (**)] e/o [ESAME DI BASE (**)] |
| [ELENCO DEI MODULI DI CUI ALLA PARTE 66 / DATA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME] |
| Data: |
| Firma: |
| Per: [NOME DELL'IMPRESA] |

Modulo 148 AESA versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare la dicitura non pertinente.

ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA e LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX]

impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e condurre esami nell'ambito del programma di approvazione e in conformità all'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha superato con successo gli elementi teorici (**) e/o pratici (**) del corso di formazione del tipo approvato indicati qui di seguito e i relativi esami in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore.

[CORSO DI FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATE di INIZIO e di FINE]

[SPECIFICARE SE ELEMENTI TEORICI O ELEMENTI PRATICI]

e/o

[ESAME PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATA DI CONCLUSIONE]

Data:

Firma:

Per: [NOME DELL'IMPRESA]

Modulo 149 AESA versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Biffare la dicitura non pertinente.»